

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE PER LA DETASSAZIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 15:40, presso la Sede legale della Seus Scpa, sita in Palermo, Via Villagrazia, n. 46, sono presenti, giusta convocazione Prot. n. 1627 del 05.06.2018:

per la Seus Scpa l'Amministratore Unico dott. Roberto Colletti ;

per le organizzazioni sindacali:

- CISL FP, il sig. Claudio Marsiglia ed il sig. Ciro Marrone;
- FP CGIL il sig. Maurizio Comparetto ed il sig. Valerio Lombardo;
- UIL FPL l'avv. Enzo Tango ed il sig. Dario Scaletta;
- UGL SANITA' il sig. Antonino Sciotto ed il sig. Ignazio Scaglione;
- FIALS il sig. Carmelo Salamone ed il sig. Sebastiano Motta;
- CONFINTESA il sig. Domenico Amato ed il sig. Mario Manzo.

Per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- ✓ art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018);
- ✓ Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 182-190, della legge di Stabilità 2016;
- ✓ La circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E "Premi di risultato e welfare aziendale – art 1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015. N. 208 (Legge di Stabilità 2016)".
- ✓ La circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2018, n. 5/E "Premio di risultato e welfare aziendale – art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio



2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018);

PREMESSO CHE:

è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dalla normativa sopra richiamata, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività";

- l'erogazione del premio di risultato avviene in esecuzione del contratto aziendale di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal ccnl per il personale non medico AIOP:

TUTTO CIÒ PREMESSO


Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano il seguente accordo aziendale.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo aziendale.

Premio di incentivazione: A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.

Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornalieri; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno.

Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.



Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.

Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative.

La retribuzione di produttività verrà erogata secondo i criteri previsti nel presente accordo aziendale integrativo.

La "retribuzione di produttività" è riferita agli «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:

Tale voce retributiva è correlata all'indice di presenza in servizio.

A decorrere dal 01.07.2018 il suddetto premio di incentivazione verrà così calcolato: A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.

Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 01 luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno n. 1548 ore di presenza.

Per ogni ora di mancata presenza, il premio di cui al I comma è ridotto in ragione di euro 2,50 giornaliera; parimenti per ogni ora di presenza oltre le n.1548 ore e fino a un tetto di 1602 ore di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 2,50.

Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L. 104/90, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre, debbono essere considerate come godute.

DEPOSITO

Il presente accordo aziendale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal citato D.P.C.M e riportata di seguito, sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo dalla Seus Scpa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da

consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

SEUS Scpa
L'Amministratore Unico
Dott. Roberto Colletti

CISL FP
Ciro Marrone

CGIL FP
Maurizio Comparotto

UIL FPL
Avv. Enzo Tango

UGL SANITA'
Antonino Scrotto

FIALS
Carmelo Salamone

CONFINTESA
Domenico Amato

CISL FP
Claudio Marsiglia

CGIL FP
Valerio Lombardo

UIL FPI
Dario Scaletta

UGL SANITA'
Ignazio Scaglione

FIALS
Sebastiano Motta

CONFINTESA
Mario Manzo